

# Trust, esenti anche le dotazioni «aggiuntive»

Angelo Busani

■ **L'esenzione dall'imposta di successione e donazione** (vigente dal 1° gennaio 2017) è l'evidente incentivo fiscale che il legislatore ha disposto (articolo 6 della legge 112/2016) per favorire l'istituzione di strumentazioni – quali il **trust**, il **vincolo di destinazione**, l'**affidamento fiduciario** – finalizzate a favorire l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992).

I vantaggi fiscali di cui questa materia beneficia (oggetto del recente **studio n.33-2017 del Consiglio nazionale del notariato**) però non finiscono con la predetta esenzione disposta per il caso dell'istituzione di un trust, di un vincolo di destinazione o di un affidamento fiduciario. Anzitutto, è evidente – anche se la legge non lo afferma esplicitamente – che l'esenzione concessa in sede di istituzione di trust, vincoli di destinazione e affidamenti fiduciari, compete anche nel caso in cui questi strumenti vengano fatti oggetto di ulteriori dotazioni patrimoniali dopo esser stati istituiti.

Inoltre (a parte l'esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificati posti in essere o richiesti nell'ambito di questa materia), dato che la legge 112/2016 impone di prevedere, nell'atto istitutivo di trust, vincoli di destinazione e affidamenti fiduciari, le modalità di destinazione del patrimonio al momento della morte

## NESSUNA ESCLUSIVA

Sebbene la legge sia nata per la salvaguardia di figli disabili, le agevolazioni fiscali previste non si applicano solo a questi casi

del soggetto disabile (individuata come il momento di cessazione del vincolo istituito sul patrimonio destinato), la legge fornisce una regolamentazione fiscale per questa situazione, distinguendo il caso del ritrasferimento dei beni al disponente dal caso della devoluzione del patrimonio già vincolato a soggetti diversi.

Da un lato, la legge 112 dunque prevede che se i beni vincolati in trust (in vincoli di destinazione o in affidamenti fiduciari) istituiti a vantaggio di un soggetto gravemente disabile vengano ritrasferiti – per premorienza del beneficiario disabile – ai soggetti che hanno istituito il trust (oppure il vincolo di destinazione o l'affidamento fiduciario), anche tale ritrasferimento beneficia dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione; ed è altresì sancito che, qualora questo ritrasferimento sia rilevante ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, esse si applichino nella misura fissa.

Quando invece, alla morte del beneficiario disabile, non si faccia luogo al ritrasferimento ai soggetti che hanno istituito il trust (oppure il vincolo di destinazione o l'affidamento fiduciario), ma il patrimonio vincolato venga trasferito a favore di soggetti diversi dai disponenti, questo trasferimento è soggetto alla "ordinaria" imposta di successione; ma con la precisazione che, per la determinazione dell'aliquota e della franchigia applicabili, si ha riguardo al rap-



## TRUST

### Bonus vincolati alla cura delle persone disabili

di Angelo Busani

L'articolo 6 della legge 112/2016 dispone che il particolare regime tributario da essa previsto sia applicabile solo al verificarsi di determinate condizioni. Nell'atto istitutivo del trust deve essere indicato che si persegue la finalità della cura di persone con disabilità grave.

quotidianofisco.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

porto tra il soggetto che ha istituito il trust (il vincolo di destinazione o l'affidamento fiduciario) e il soggetto che beneficia del trasferimento in caso di morte del beneficiario disabile. Ad esempio, se il padre Tizio istituisce un affidamento fiduciario a favore del figlio disabile Caio e dispone che, alla morte di Caio, il patrimonio residuo venga trasferito all'altro suo figlio Sempronio (fratello di Caio), non disabile, quest'ultimo trasferimento beneficia della franchigia di un milione e, per l'eccedenza, sconta l'imposta di donazione con l'aliquota del 4% (in questo caso, nel silenzio della legge sul punto, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria).

La legge 112/2016 prevede poi che ai trasferimenti di beni e di diritti in favore del trust (o dell'affidamento fiduciario o del vincolo di destinazione) istituiti a vantaggio di una persona con grave disabilità si applichino le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa: si pensi ad esempio all'ipotesi che il trust venga dotato di denaro e che, utilizzando tale